

TI_GERICHTE 16.1998.5 vom 11. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1998.5

FR: TI_GERICHTE 16.1998.5 du 11 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 16.1998.5 del 11 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.05.1998
16.1998.5

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.98.00005 Lugano 11 maggio 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1998 presentato da _____ (patr. dall'avv. _____) contro la sentenza 16 dicembre 1997 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile promossa con istanza 17 settembre 1997 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 500.- a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 17 settembre 1997 _____ ha convenuto in giudizio la società _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 500.- pari al danno subito dal proprio veicolo durante un'operazione di lavaggio effettuata presso la stazione di servizio della convenuta a _____. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere in giudizio. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla deposizione della dipendente della convenuta _____ che ha verificato lo stato del veicolo dell'istante prima e dopo il lavaggio accertandone il danneggiamento dopo l'utilizzo dell'impianto della convenuta, ha accolto l'istanza attribuendo a quest'ultima la responsabilità del danno fatto valere dall'istante. 3. Con il presente tempestivo gravame _____ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi basato sulla deposizione della dipendente _____ nonostante quest'ultima, licenziata in tronco, nutrisse sentimenti di inimicizia nei suoi confronti. L'insorgente lamenta inoltre l'errata applicazione del diritto sostanziale, non avendo il primo giudice accertato la prova, che competeva all'istante apportare, dei presupposti dell'art. 58 CO, rispettivamente dell'art. 41 CO. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità;

arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto (Kummer , Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel caso di specie, a sostegno della sua tesi secondo la quale il danneggiamento della carrozzeria del proprio veicolo sarebbe da ricondurre a un difetto dell'impianto di autolavaggio della convenuta (art. 58 CO), l'istante ha prodotto la dichiarazione avviso di sinistro sottoscritta da _____ -allora dipendente della convenuta (doc. A)- e il preventivo della _____ che attesta un intervento di verniciatura per un importo corrispondente a quello fatto valere in causa (doc. C). Egli ha inoltre proposto l'audizione della teste _____ che ha confermato il danneggiamento del veicolo durante la fase di lavaggio presso la convenuta. A proposito di questa testimonianza la ricorrente deduce dalla circostanza del suo licenziamento in tronco, avvenuto il 30 aprile 1997, la sua inimicizia nei confronti di _____ e quindi un interesse all'esito della lite. Sennonché per costante giurisprudenza, qualora l'attendibilità di una testimonianza possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti o per altro motivo quale il preteso sentimento di inimicizia di cui si avvale la ricorrente, nella sua valutazione essa può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini , CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA). In concreto, è opportuno ricordare che la prova non è stata eccepita di falso, né al momento della sua assunzione, né poi. Inoltre, la testimonianza appare concorde all'avviso dello stesso sinistro e destinato alla Direzione della società convenuta, sottoscritto dalla stessa _____ il 1° aprile 1997, allora persona certamente non sospetta nei confronti della sua datrice di lavoro (doc. A). In quello scritto si legge che "le spazzole hanno danneggiato la carrozzeria dell'auto". In tal senso la valutazione delle prove operata dal primo giudice appare corretta, mancando una contraddizione con altre risultanze istruttorie (Cocchi/Trezzini , CPC, art. 327, no. 5). 6. La ricorrente censura la sentenza del giudice di pace anche per quanto riguarda le norme applicate al merito della causa. Orbene, che si tratti di risarcire danni dipendenti da atto illecito –come sostiene la ricorrente– o danni sorti da cattivo adempimento di un contratto (cfr. CCC 23.12.1994 Garage C./R.), sta il fatto che in entrambi i casi è stato provato il danno (doc. C) e il nesso causale adeguato fra i segni nella carrozzeria del veicolo e il lavaggio del medesimo. L'eventuale violazione contrattuale è in concreto deducibile dai presupposti descritti, mentre la convenuta non ha portato elementi a sua discolta all'infuori delle proprie allegazioni. Non è pertanto data una applicazione manifestamente errata di norme del diritto sostanziale. Alla luce di quanto sopra esposto il gravame deve così essere respinto. Tasse e spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC). All'istante, che non ha formulato osservazioni non vengono riconosciute ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 1998 di _____ è respinto. 2. Le spese del

presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 60.– b) spese fr.
30.– fr. 90.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a: –
_____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale. Per la
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.